



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.11

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL' ARTICOLO DEL REGOLAMENTO TARI CHE DISCIPLINA LA RISCOSSIONE COATTIVA. AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' IN HOUSE PEGASO 03 LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARES E DELLA TARI A MEZZO DI INGIUNZIONE FISCALE. APPROVAZIONE

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **VENTOTTO**, del mese di **MARZO**, alle ore **18:30**, nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BOCCARDO STEFANO	Sì	COSTANZO ANTONIO	No - Giust.
SPATRISANO ANTONIO	No - Giust.	MELINO FIORENZO	Sì
LAMBERTO CHIARA	Sì	VETTORELLO ALESSANDRO	Sì
FIUME TERESA	Sì	LOMAZZO ANTONIO	No - Giust.
ROLLE' MICHELE	Sì		
LOMBINO NAZARENO	Sì		
DI TOMMASO GIOVANNI	Sì		
MAINA PIERO	Sì		
BONGIOVANNI DOMENICO	Sì		
		Totale Presenti	10
		Totale Assenti	3

Assume la Presidenza **BONGIOVANNI DOMENICO**, nella sua qualità di Vicepresidente del Consiglio

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. **MATTIA Salvatore**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n° 1 del 14/02/2018 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto: **“INTEGRAZIONE DELL' ARTICOLO DEL REGOLAMENTO TARI CHE DISCIPLINA LA RISCOSSIONE COATTIVA. AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' IN HOUSE PEGASO 03 LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARES E DELLA TARI A MEZZO DI INGIUNZIONE FISCALE. APPROVAZI”**

Relaziona l'Assessore Di Tommaso il quale preliminarmente, prendendo atto che in sede di Commissione consiliare per la revisione dello statuto e dei regolamenti si era concordato di modificare l'oggetto della presente proposta di deliberazione nella parte in cui parla di "affidamento in concessione" con quella di "autorizzazione all'affidamento" per le motivazioni meglio precisate nel verbale della seduta della commissione dell'8 marzo 2018, e che detta modifica non è stata recepita nel testo oggi sottoposto all'esame del Consiglio comunale, propone un emendamento volto a modificare il testo dell'oggetto col seguente testo "autorizzazione affidamento".

Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione l'emendamento e il Consiglio comunale con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano approva.

L'Assessore Di Tommaso prosegue quindi con la sua esposizione illustrando i passaggi fondamentali della proposta in oggetto ricordando che la stessa è già stata ampiamente discussa sia in sede di assemblea del Covar che in commissione consiliare. Ricorda che la modifica del regolamento è necessaria per consentire l'affidamento della riscossione coattiva alla società Pegaso e che l'affidamento vero e proprio sarà però effettuato solo previa verifica della congruità e convenienza delle condizioni proposte.

Il Consigliere Melino chiede se occorre modificare anche il testo della proposta nella parte in cui a pagina 3 esprime il seguente testo "Ritenuto di voler affidare la concessione della riscossione coattiva della TARES e della TARI direttamente [...]";

Risponde il Segretario comunale chiarendo che non è necessario dal punto di vista tecnico perchè si esprime solo un indirizzo politico che poi andrà verificata sotto gli aspetti tecnici come evidenziato dall'Assessore Di Tommaso nella sua relazione.

Esaurite le dichiarazioni di voto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Per quanto su indicato;

Richiamato il Vigente Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di Servizio e il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 10
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 9
VOTI FAVOREVOLI	N. 9
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 1 (Vettorello Alessandro)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n° 1 del 14/02/2018 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto: **“INTEGRAZIONE DELL' ARTICOLO DEL REGOLAMENTO TARI CHE DISCIPLINA LA RISCOSSIONE COATTIVA. AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' IN HOUSE PEGASO 03 LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARES E DELLA TARI A MEZZO DI INGIUNZIONE FISCALE. APPROVAZIONE ”**

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 10
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 9
VOTI FAVOREVOLI	N. 9
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 1 (Vettorello Alessandro)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 per ragioni di urgenza relativi alla rapida definizione del procedimento.



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

PROPOSTA N 1

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 14/02/2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL' ARTICOLO DEL REGOLAMENTO TARI CHE DISCIPLINA LA RISCOSSIONE COATTIVA. AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' IN HOUSE PEGASO 03 LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARES E DELLA TARI A MEZZO DI INGIUNZIONE FISCALE. APPROVAZIONE

PRESO ATTO CHE

- Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D.lgs 175/2016, all'art. 16, rubricato "Società in house" dispone che *“ Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”*.
- L'art. 52, comma 5 lettera b) del D.lgs 15.12.1997 stabilisce che *qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*
 - 1) e 2) omissis
 - 3) *la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*
- le Linee guida -n. 7, approvate dall'ANAC con deliberazione de 15 febbraio 2017, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: *«Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016, tra le informazioni obbligatorie da rendere, al punto n. 11 prevede “Indici della presenza del controllo analogo di cui agli artt. 5 del Codice e 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175”:*
- -la Relazione AIR alle Linee guida Istituzione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, chiariscono che
 - a) *“Il controllo analogo sussiste quando un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici (es. decisioni riguardanti la produzione, la fissazione dei prezzi, gli investimenti o la destinazione degli utili) che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata”;*
 - b) il comma 4 dell'art. 5 del codice degli appalti ammette la configurabilità dell'*in house* «frazionato» allorquando più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto che si desume dalla contemporanea sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

- 1) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- 2) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- 3) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
- 4) In tale fattispecie dovrà verificarsi che l'esercizio dell'influenza determinante sia effettivamente congiunto e non venga svolto, invece, esclusivamente dall'amministrazione o dalle amministrazioni che detengono la partecipazione maggioritaria.

CONSIDERATO

- che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Covar14 n. 27 del 22.12.2003 è stata approvata la costituzione di una società a responsabilità limitata denominata Pegaso 03, partecipata interamente dal Covar14 e indirettamente dai comuni consorziati, per la gestione dei servizi di determinazione, accertamento e riscossione della Tariffa di igiene urbana e di ulteriori servizi informatici, anche a supporto del servizio di igiene urbana e del relativo *customer care*;
- che il Regolamento comunale della TARI approvato con deliberazione del consiglio comunale n10/04.04.2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 58/22.12.2014, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affida la gestione dell'accertamento e della riscossione al COVAR 14 in qualità di soggetto al quale risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.
- Che per la riscossione di tale tributo nella fase volontaria, il Covar14 è titolare degli atti ma affida integralmente alla propria società *in house* l'attività di supporto all'emissione degli avvisi bonari e degli accertamenti;
- il Dl n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia cessa di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il Dl n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione.
- Che l'attività di riscossione coattiva, della TARES e della TARI a differenza della volontaria, non può tuttavia essere concessa al Covar14 in quanto tale ente non ha personale qualificato per svolgere internamente la fase esecutiva (post-ingiunzione fiscale) relativa alle espropriazioni mobiliari e immobiliari e ai pignoramenti presso terzi;
- Che a tal fine Pegaso03 si è dotato della particolare figura del Funzionario responsabile della riscossione di cui alla lettera *gg sexies* del comma 2 dell'articolo 7 del dl 70/2011 e che è titolato ad accedere a banche dati che consentono l'indagine della situazione reddituale e patrimoniale dei contribuenti morosi, garantendo i risultati attesi dalla procedura esecutiva;
 - Che stante il principio di diritto pubblico "*delegata potestas non potest delegari*", il Covar14 non può affidare a Pegaso03 la concessione delle potestà pubbliche che il Comune

gli ha affidato con il Regolamento della TARI e che occorre pertanto affidare la concessione della riscossione coattiva di Tares e Tari ai seguenti ai seguenti soggetti alternativamente tra loro: a) alla società su cui il comune esercita il controllo analogo ai propri servizi, anche frazionato con altri enti, ai sensi dell'art. 52, comma 5 lett. b) punto 3 del medesimo decreto, purché ricorrano i presupposti di cui all'art. 192 comma 2 del d.lgs 50/2016; b) a società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del d.lgs del 15.12.1997 n. 446 scelti con procedura di evidenza pubblica,

- che per consentire affidamenti diretti da parte dei singoli comuni consorziati, l'Assemblea dei Sindaci del Covar14, nella seduta del 27.11.2017, con deliberazione n. 17, approvava il Regolamento per il funzionamento dell'Organismo per il controllo analogo e dell'Ufficio di presidenza nell'attività di indirizzo e controllo della società Pegaso03,
- che il funzionamento di tali organismi consente a tutti i comuni associati al Covar14, insieme all'ente detentore delle quote, di esercitare in modo congiunto su Pegaso03 il controllo analogo frazionato, secondo le prescrizioni dell'ANAC anche nelle more dell'istituzione dell'apposito elenco previsto dall'art. 192 del D.lgs 50/2016;

VISTI:

- l'art. 2 del Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del Dl n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che *“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*.
- , l'art. 1 del Dl n. 193 del 2016 prevede, dal 1° luglio 2017 lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione” e che da tale data il Comune potrà usare il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 per la riscossione coattiva solo previa adozione delibera in tal senso;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

RITENUTO di voler affidare la concessione della riscossione coattiva della TARES e della TARI direttamente alla società controllata Pegaso03 utilizzando lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, avvalendosi a tal fine della facoltà di cui agli artt. 4, commi 2-sexies e segg. del D.L. 209/02 , e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 comma 5, in base alle quali l'Ente locale può provvedere in proprio alla riscossione oppure può affidarla a terzi, senza oneri aggiuntivi per il contribuente, purché tali soggetti affidatari rientrino nelle categorie specificatamente indicate alla lettera b) tra i quali al punto 3) sono annoverate le società *in house*.

RITENUTO che a tal fine occorre integrare l'art. 20 del Regolamento TARI vigente, rubricato *“riscossione coattiva”* introducendo i commi 8 e seguenti volti a prevedere l'affidamento in concessione della riscossione coattiva nelle modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) punti 1 e 3, nonché le modalità di pagamento del tributo nella fase del recupero forzoso;

DATO ATTO che l'art. 42 D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” che al comma 2 lettera l) attribuisce alla competenza dei consigli comunali, le seguenti decisione: *acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera*

esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

Dato atto che il testo della modifica regolamentare è stato valutato dalla Commissione per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti nella seduta dell'8 marzo u.s.;

DELIBERA

1) Di integrare l'art.20 del Regolamento vigente della TARI, adottato con Deliberazione N10/2014 e n. 58/2014 rubricato "riscossione coattiva" nel seguente modo:

8. *Se si opta per lo strumento dell'ingiunzione fiscale, la potestà pubblica di riscossione coattiva della Tares, istituita dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 e della TARI di cui al presente regolamento, è affidata in concessione a terzi alternativamente*

a) alla società su cui il comune esercita il controllo analogo ai propri servizi, anche frazionato con altri enti, ai sensi dell'art. 52, comma 5 lett. b) punto 3 del medesimo decreto, purché ricorrano i presupposti di cui all'art. 192 comma 2 del d.lgs 50/2016.

b) a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del d.lgs del 15.12.1997 n. 446 scelti con procedura di evidenza pubblica,

9. *Il versamento delle somme ingiunte, al pari degli incassi derivanti dal pagamento volontario di TARES e TARI, è effettuato a favore della Tesoreria comunale. A tal fine il debitore può utilizzare gli strumenti di pagamento previsti dal sistema PagoPA se già attivo, diversamente l'ente si impegna ad aprire un conto corrente apposito, intestato sempre a favore della Tesoreria comunale, al fine di consentire alla società concessionaria di rendicontare in modo puntuale gli incassi provenienti dalla riscossione coattiva di TARES e TARI.*

10. *Su richiesta del debitore che dimostri di versare in oggettive difficoltà economiche o finanziarie, il concessionario è autorizzato ad accordare un piano di dilazione di pagamento più ampio rispetto a quello previsto dal precedente art. 16, alle modalità e condizioni di cui ai commi successivi, limitatamente alle parti più favorevoli per il debitore.*

11. *L'istanza, corredata dai documenti che comprovano lo stato di crisi, deve essere presentata preferibilmente con l'utilizzo di apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Consorzio. La rata mensile del piano di dilazione non può essere di importo inferiore:*

a) a € 60,00 per le utenze domestiche fino ad un importo massimo di € 7.000;

b) a € 200,00 per le utenze non domestiche e per tutti i crediti superiori ad € 7.000;

3. *La durata del piano di dilazione non potrà eccedere la durata di*

a) 3 anni (36 rate mensili) se il debito dilazionabile è inferiore o pari a € 7.000,00

b) 5 anni (60 rate mensili) se il debito dilazionabile è superiore a € 7.000,00

12. *La dilazione dei debiti superiori ad € 30.000,00, può essere concessa solo previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di rinuncia al beneficio dell'escussione preventiva del debitore principale ex art. 1944 c.c.).*

13. *In questo caso, stante l'ulteriore costo sostenuto dal debitore per ottenere la rateizzazione del pagamento, sarà possibile operare un'ulteriore proroga di 12 mesi, concedendo un piano di dilazione fino ad un massimo complessivo di 6 anni (72 rate mensili).*

Schema riepilogativo:

Importo somma ingiunta (Euro)	Numero massimo rate mensili	Durata massima dilazione
60 – 7.000 utenze domestiche Rata minima € 60	36	3 anni
200 - 7.000 utenze non domestiche Rata minima € 200		
7.001 – 30.000 tutte le utenze	60	5 anni

<i>Rata minima € 200</i>		
<i>> 30.000 tutte le utenze</i> <i>Rata minima € 200</i>	72	6 anni

14. La misura e la decorrenza del tasso d'interesse da applicarsi al piano di rateazione sono quelli legali, stabiliti annualmente da DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il calcolo degli interessi decorre dal giorno in cui le rate diventano esigibili, e maturano giorno per giorno.

15. In caso di mancato rispetto del piano di dilazione, si procederà, previo formale sollecito da inoltrarsi con raccomandata o con PEC, all'avvio della fase esecutiva descritta dall'art. 32 bis, comma 4 e seguenti del presente regolamento.

- 2) Di prendere atto, della sussistenza dei presupposti per l'affidamento *in house* e di affidare la potestà pubblica, propria dell'ente impositore, della riscossione coattiva della TARES e della TARI direttamente alla Pegaso03 s.r.l., società partecipata indirettamente dal Comune per mezzo del Covar14 che ne detiene le quote, e sulla quale l'amministrazione comunale esercita un controllo analogo frazionato in attuazione della delibera di assemblea dei sindaci dei comuni del Covar14 n. 17/2017 (allegato 1), in conformità alle linee guida dell'ANAC, del D.lgs 175/2016 e del D.lgs n.50/2016;
- 3) Di dare atto che la spesa per la riscossione coattiva della TARES, a prescindere dal soggetto concessionario, è già ricompresa nel Piano finanziario perché costituisce una delle voci della base di calcolo della Tari per l'anno 2018, da approvare insieme al bilancio di previsione del 2018
- 4) Di rimandare alla Giunta comunale l'approvazione dello schema contrattuale di concessione del servizio di riscossione coattiva della TARES e la valutazione di congruità di cui all'art.192 comma 2 del d.lgs 50/2016, dando atto che la concessione in oggetto potrà considerarsi perfezionata soltanto nell'ipotesi in cui l'istruttoria abbia esito positivo;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
BONGIOVANNI DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. MATTIA Salvatore

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE